



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

**Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione
dei presidi per l'autocontrollo della glicemia**

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
- Vista** la legge regionale n. 6/81;
- Vista** la Legge n. 115/87 recante *disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito*;
- Visto** l'Art.8 comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni che demanda ad Accordi di livello Regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;
- Visto** l'art. 32 comma 9 della legge n. 449/1997;
- Visto** il D.A. n. 29108 del 4 giugno 1999;
- Visto** il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
- Vista** la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale;
- Vista** la Risoluzione n. 90/E del 15 settembre 2011 della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate che rende applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4% ai presidi per diabetici, erogati a favore di assistiti affetti da patologia diabetica in possesso della relativa esenzione;
- Visto** il "*Piano sulla Malattia Diabetica*" approvato dal Ministero della Salute nel dicembre del 2012 e pubblicato in G.U. il 7 febbraio 2013 nel quale si ribadisce il ruolo centrale delle farmacie, quali "*punti di riferimento per la persona con diabete e dei suoi familiari, perché rappresentano il più agevole e frequente accesso*";
- Visto** il D.A. n. 2264 del 23 dicembre 2014 "*Approvazione dell'Accordo con Federfarfa relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia*"
- Visto** il D.A. n. 141 del 3/2/2015 "*Fornitura dei presidi per l'autocontrollo della glicemia da parte di parafarmacie e sanitarie*";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*"
- Considerato** che l'Amministrazione regionale intende garantire l'erogazione dei suddetti presidi, assicurando la pluralità dell'offerta e favorendo al contempo la capillarità della distribuzione;
- Considerato** che la convenzione Consip non contempla la fornitura di tutte le tipologie di presidi per diabetici attualmente in commercio e non tiene conto dei costi correlati all'intero processo di distribuzione;
- Ritenuto** necessario conseguire il contenimento della spesa anche attraverso azioni che assicurino al contempo la qualità del servizio e l'accessibilità delle prestazioni sanitarie;
- Visto** il D.A. n. 1857 del 26/09/2017 con il quale è stato approvato l'accordo per la distribuzione per conto dei farmaci di cui al PHT stipulato tra l'assessorato Regionale della Salute, l'Associazione Federfarma Sicilia, l'ADF e la Federfarma servizi e con il quale vengono rimodulati i prezzi di rimborso massimo per le strisce reattive pari a €. 0,48 + IVA e per le siringhe per insulina pari a €. 0,12 + IVA;
- Visto** il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

D E C R E T A

- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, è approvato l'Accordo, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante, per la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia tramite il canale delle Farmacie private convenzionate (*Allegato 1*).
- Art.2)** I prezzi massimi di rimborso, riferiti alla singola unità di ciascuna tipologia di prodotto, sono modificati così come riportato nel Tabella allegata al presente Decreto (*Allegato 2*).
- Art.3)** L'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia verrà effettuata, in regime di convenzione, dalle Farmacie convenzionate e delle le parafarmacie e sanitarie applicando le condizioni di cui all'articolo 2.
- Art.4)** Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalle vigenti circolari assessoriali n. 469 del 19 gennaio 1989 e n. 529 del 17 marzo 1990, sono erogabili le tipologie di presidi che risultano regolarmente in commercio ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
- Art.5)** Qualora il prezzo al pubblico del presidio erogato sia inferiore a quello massimo di rimborso, l'importo da corrispondere dovrà essere equivalente al prezzo al pubblico decurtato del 10%.
- Art.6)** Le Farmacie, le parafarmacie e le sanitarie si impegnano ad assicurare al paziente la libera scelta di tutte le tipologie di presidi (nel rispetto dei prezzi riportati nell'*Allegato 2*), nonché a garantire, su richiesta del paziente, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del SSR secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico.
- Art.7)** Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federfarma si impegna a rendere disponibile il file contenente il consumo dei suddetti presidi. Si impegna altresì ad implementare il file dei dati relativi alle consegne effettuate rilevate mediante lettura del codice ottico secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico.
- Art.8)** Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e notificato agli interessati.
- Art.9)** Il presente Decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e avrà efficacia triennale a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li, 07.03.2018



L'Assessore

Avv. Ruggero Razza